

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1992

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'eliminazione dei controlli e delle formalità relative ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari non deve essere una potenziale fonte di frodi; che è quindi d'uopo impedire qualsiasi trasferimento di beni tra questi bagagli e quelli che devono essere assoggettati a controllo;

considerando che i bagagli di persone che abbiano effettuato o che debbano effettuare un volo non intracomunitario sono assoggettati alle disposizioni relative ai bagagli delle persone provenienti da, o recatisi in, paesi terzi; che devono tuttavia essere stabilite disposizioni particolari per i casi in cui siffatto volo tocchi più aeroporti comunitari;

considerando che devono essere stabilite disposizioni particolari in merito al luogo in cui devono svolgersi i controlli per i bagagli a mano e per i bagagli registrati delle persone che cominciano un viaggio aereo che comporti, in successione, un volo internazionale ed un volo intracomunitario effettuati su aeromobili diversi;

considerando che è opportuno disciplinare il caso particolare del controllo dei bagagli delle persone provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aereo a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato nello stesso Stato membro; che occorre disciplinare altresì il caso particolare del controllo dei bagagli delle persone provenienti da un aeroporto a carattere internazionale e trasbordati, in un aeroporto a carattere internazionale situato nello stesso Stato membro, su un aereo a destinazione di un aeroporto non comunitario;

considerando che occorre fissare le modalità secondo le quali le autorità competenti potranno identificare i bagagli interessati dall'eliminazione dei controlli e delle formalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della circolazione dei bagagli dei viaggiatori aerei o marittimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3925/91, in appresso denominato « regolamento di base ».

*Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del presente regolamento, per « bagagli » si intendono tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.

2. Per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:

- « registrati » quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 3, punti 1 e 2 e all'articolo 5, punti 1 e 2 del regolamento di base;
- « a mano » quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.

*Articolo 3*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato, anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplati dall'articolo 1 del regolamento di base, alcun trasferimento di beni;
- alla partenza delle persone non possa essere effettuato, successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplati dall'articolo 1 del regolamento di base, alcun trasferimento di beni;
- all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplati dall'articolo 1 del regolamento di base;
- alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplati dall'articolo 1 del regolamento di base.

(<sup>1</sup>) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.